

## **Ipotesi di Proposta di legge formulata dal Cobas/Codir**

### **ARTICOLO 1**

#### **(Istituzione nuovi Comparti regionali di contrattazione collettiva)**

1. In attuazione dello Statuto della Regione Siciliana e della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, e nell'ottica di una razionalizzazione degli apparati amministrativi e di un accrescimento dell'efficacia e dell'efficienza degli apparati medesimi, sono istituiti i seguenti comparti che si aggiungono al Comparto Regione già previsto dalla L.R. 10/2000: Comparto regionale del pubblico impiego locale della Sicilia, comprendente i dipendenti delle Province, dei Comuni e di tutti gli altri Enti locali siciliani; Comparto regionale ARS, comprendente i dipendenti dell'Assemblea regionale Siciliana; Comparto Sanità Regionale, comprendente i dipendenti delle AUSL della Sicilia; Comparto regionale scuola, comprendente i dipendenti delle scuole pubbliche regionali.

2. I contratti collettivi regionali del personale facente parte dei comparti di cui al comma 1 vengono stipulati con le procedure previste dalla legge regionale numero 10 del 2000.

3. Al personale dei comparti di cui al comma 1, suddivisi in area dirigenziale e non dirigenziale, si applicano discipline omogenee in ordine allo stato giuridico.

4. L'ordinamento del personale degli Enti locali è disciplinato, analogamente a quello del personale del Comparto Regione, dalla legge regionale 10/2000 e dal relativo contratto collettivo regionale nel rispetto dei principi generali del rapporto di pubblico impiego.

### **ARTICOLO 2**

#### **(Nuovi compiti dell'Agencia regionale per la rappresentanza negoziale)**

1. L'A.R.A.N. Sicilia di cui alla legge regionale 10/2000 rappresenta, a livello regionale, in sede di contrattazione collettiva, anche gli Enti dei comparti di cui all'articolo 1.

2. L'Agencia, retta dal Comitato direttivo è integrata con un rappresentante siciliano dell'ANCI (Associazione italiana comuni italiani), con un rappresentante e dell'Unione province italiane (UPI) della Sicilia, e con un rappresentante delle AUSL della Sicilia indicato dall'Assessorato regionale alla Sanità.

3. L'Agencia opera nel rispetto delle direttive che la Giunta regionale adotta nell'ambito dei principi del pubblico impiego.

4. Ove i contratti prevedano una fase di contrattazione decentrata, la medesima dovrà aver luogo nel rispetto delle direttive e degli indirizzi formulati, al riguardo, dall'Agencia.